



354153

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO LIBERTAS LA TORRE

Il giorno 18 del mese di Novembre dell'anno 2023 alle ore 16,00, presso la sede sociale in Pontassieve, via L. Ghiberti n.165, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dei Soci del "Gruppo Sportivo Dilettantistico Libertas La Torre", codice fiscale 94035530487 e partita I.V.A. 04379550488, regolarmente convocata con avviso del 27 Settembre 2023.

Constatata la presenza del numero legale dei soci legittimati al voto, il Presidente del "Gruppo Sportivo Dilettantistico Libertas La Torre", Sig. Guido Rossi, dichiara l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti punti all'O.d.G.:

1. Proposta di adeguamento dello statuto alle norme stabilite dal D.Lgs.36/2021 e modifiche seguenti
2. Varie ed eventuali.

Su richiesta della maggioranza dei Soci presenti, Il Presidente assume anche la carica di Presidente dell'Assemblea e chiama a fungere da Segretario il Sig. Lucherelli Sergio che accetta.

Sul punto 1 dell'ordine del giorno, Il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo a seguito dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi del 28/02/2021 n.36 e seguenti modifiche, ha ritenuto indispensabile esaminare e approvare un nuovo statuto sociale in modo da adeguarsi alle nuove norme.

Successivamente da lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del Dlgs n.36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimento ed esporre proposte e/o modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

### DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

L'associazione è esente dal pagamento delle imposte di registro ai sensi dell'Art.12 del D.Lgs 36/2021 e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27- bis della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

Non essendoci altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 18,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente  
(Rossi Guido)

Il Segretario  
(Lucherelli Sergio)

# **GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO LIBERTAS LA TORRE**

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **Denominazione – sede**

##### **Articolo 1**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituita, con sede in Pontassieve - Firenze - Via L. Ghiberti n° 165, l'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di "Gruppo Sportivo Dilettantistico Libertas La Torre", in breve "G.S.D. Libertas La Torre".

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo, del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

### **TITOLO II**

#### **Scopo - Oggetto**

##### **Articolo 2**

L'Associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

##### **Articolo 3**

L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

- a) Esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti discipline: Pallamano, Atletica leggera corsa su strada, compreso la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività;

- b) Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- d) Promuovere attività didattiche per l'avvio, aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- e) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- f) Indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- g) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- h) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a); l'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) – ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati - purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo.

### **TITOLO III**

#### **Associati - Tesserati**

##### **Articolo 4**

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

##### **Articolo 5**

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, anche verbalmente, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La domanda di ammissione ad Associato è presentata sottoscritta dall'Associato stesso se maggiorenne. La domanda del soggetto minorenni è sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenne ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall'Associato minorenne che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr..

L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, che potrà essere comunicata anche verbalmente all'interessato, anche contestualmente alla presentazione della domanda di

ammissione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## **Articolo 6**

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. Gli associati sono tenuti:
  - all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - all'osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione annualmente si affilia;
  - al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l'associato intenda volontariamente partecipare.

## **Articolo 7**

L'ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

## **Articolo 8**

E' prevista la categoria dei Tesserati, si intendono per Tesserati i soggetti, non soci, ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi della Società, al fine di praticare e per partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'oggetto sociale, atleti che svolgono esclusivamente attività sportiva a favore dell'associazione; essi devono essere in possesso di tessera federale o dell'ente di promozione a cui l'associazione si è affiliata. L'Organo direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la società è affiliata.

Chi intende essere ammesso come tesserato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, anche verbalmente, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La domanda di ammissione comporterà l'automatico ingresso nella compagine dei tesserati salvo possibilità di esclusione successiva da parte del Consiglio Direttivo. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota di tesseramento. Il tesserato decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo

superiore a 15 giorni decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo di tesseramento annuale.

In caso di domanda di ammissione a tesserato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del tesserato minorenne.

Se il minorenne ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dal tesserato minorenne che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr..

## **TITOLO IV**

### **Recesso – Esclusione**

#### **Articolo 9**

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

#### **Articolo 10**

Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

#### **Articolo 11**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 - essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

## **TITOLO V**

### **Risorse economiche - Patrimonio**

#### **Articolo 12**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative annuali;
- b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a associati e tesserati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
- f) proventi dalle eventuali attività diverse, di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione o all'incremento del patrimonio associativo.

### **Esercizio Sociale**

#### **Articolo 13**

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Spetta al Consiglio Direttivo se lo ritiene opportuno documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione

in calce al rendiconto medesimo.

## **TITOLO VI**

### **Organi dell'Associazione**

#### **Articolo 14**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (qualora eletto).

Tutte le cariche sono gratuite.

### **Assemblea**

#### **Articolo 15**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La relativa convocazione deve effettuarsi - almeno dieci giorni prima della adunanza - mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e se ritenuto opportuno invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Articolo 16**

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri dell'Organo di Controllo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti associativi.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

## **Articolo 17**

Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

## **Articolo 18**

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell'Associazione.

#### **Articolo 19**

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell'organo provvede il Presidente dell'assemblea.

### **Consiglio Direttivo**

#### **Articolo 20**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, e se lo ritieni opportuno il vice Presidente, il Segretario e l'amministratore: tali ultimi incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme simili, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati come previsto dall'art.5 e dell'esclusione dei tesserati;

- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- i) Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

#### **Articolo 21**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, L'Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.

### **Il Presidente**

#### **Articolo 22**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Organo di Controllo (facoltativo)**

#### **Articolo 23**

Spetta all'Assemblea la facoltà ove ritenuto necessario di nominare un Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, selezionati anche fra i non associati, e resta in carica 4 anni. Esso nomina al proprio interno il Presidente che deve essere professionista in possesso di regolare abilitazione e iscrizione all'Albo, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

Spetta all'Organo di Controllo controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Esso Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, l'Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti.

In quest'ipotesi, tutti i membri dell'Organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia.

### **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

#### **Articolo 24**

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

## **TITOLO VII**

### **Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

#### **Articolo 25**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati partecipanti aventi diritto di voto.

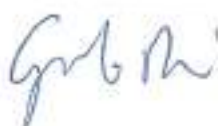
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021, acquisito il parere richiesto dall'art. 148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

### **Norma finale**

#### **Articolo 26**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.

Il Presidente



Il Segretario



3 280 12/12/2023

0,00 TZF23L000280000TK  
0,00 codice identificativo  
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TZF